

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023**

**Approvato con la Deliberazione della Giunta UCML**

**N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## **Sommario**

<b>CAPO I - PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 2 - Destinatari .....	3
Art. 3 - Gruppo di lavoro .....	4
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo.....	5
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo .....	5
Art. 6 - Erogazione degli incentivi -Liquidazioni .....	6
Art. 7 - Centrali di committenza.....	6
Art. 8 - Quota del 20 per cento.....	6
<b>CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI.....</b>	<b>7</b>
Art. 9 - Graduazione della misura incentivante .....	7
Art. 10 - Disciplina delle varianti.....	7
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro .....	8
<b>CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE .....</b>	<b>8</b>
Art. 12 - Graduazione della misura incentivante .....	8
Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro .....	9
<b>CAPO IV - NORME COMUNI .....</b>	<b>10</b>
Art. 14 - Principi in materia di valutazione .....	10
Art. 15 - Attività articolate e singole .....	10
Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività .....	10
Art. 17 - Attività del personale dirigenziale.....	11
Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	11
Art. 19 - Disposizioni finali.....	12

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il [Codice dei contratti](#) pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

### Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (qualora non nominato è di fatto il responsabile del settore cui la procedura è in capo).

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b. alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle forme di partenariato Pubblico-Privato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, il Valore della Concessione ( tipologia di contratto definito dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato come figura contrattuale "di default" del partenariato pubblico-privato ), su cui viene applicata l'aliquota percentuale indicata al comma 2 dell'art. 45 , viene stimato al momento dell'invio del bando di gara o , laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui si avvia la procedura di aggiudicazione ( vedi Corte dei Conti Lombardia 187/2023 ) .

### Art. 2 - Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente articolo, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, o del personale della CUC di cui l'Amministrazione si avvale, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce

### **Art. 3 - Gruppo di lavoro**

In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento ( es determinazione del responsabile del settore cui è assegnata la risorsa ) o disposizione di servizio del Dirigente/Responsabile competente per materia, ovvero assegnatario del relativo stanziamento di

bilancio, la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo**

L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l’amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto previsti dal Codice (digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43), detto limite è aumentato del 15 per cento.

L’incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

#### **Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo**

Sono esclusi dall’incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. i contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all’art. 56 di detto Codice);
- c. i lavori in amministrazione diretta;

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

## **Art. 6 - Erogazione degli incentivi . Liquidazioni.**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Settore competente, sentito il RUP (Responsabile Unico del Progetto, ove nominato , in tale seconda evenienza il RUP coincide con il Responsabile del Settore competente. ) in ordine all'effettività di quanto svolto che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente. La liquidazione del compenso al RUP , ove coincidente con il responsabile del settore che gestisce l'appalto è effettuata dal Responsabile del settore del Personale, o suo sostituto.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo, il RUP propone al responsabile o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

**a)** Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il responsabile competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il responsabile assume la determinazione di liquidazione.

**b)** Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il RUP (Responsabile Unico del Progetto) documenta al Responsabile competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il responsabile valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il responsabile assume la determinazione di liquidazione. Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

**c)** Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il RUP documenta al responsabile competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il responsabile valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il responsabile assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione del responsabile del settore per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa al responsabile del personale.

### **Art. 7 - Centrale di committenza (CUC)**

Per i compiti svolti dal personale della Centrale di committenza, di cui l'Ente si avvale per l'espletamento delle procedure per le quali è richiesto/opportuno il ricorso a CUC qualificata , nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture si applicano le percentuali previste nel presente-Regolamento alla voce *“Predisposizione dei documenti di gara- Fase di affidamento”*.

### **Art. 8 - Quota del 20 per cento**

La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata:

- a. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- b. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte;
- c. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d. strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Una parte delle risorse di cui al primo comma sono utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

### Art. 9 - Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

- A. Lavori di importo a base d'asta sino a € 500.000,00: percentuale del 2,00%;**
- B. Lavori di importo a base d'asta da € 500.001,00 a € 1.000.000,00: percentuale del 1,90%;**
- C. Lavori di importo a base d'asta da € 1.000.001,00 a € 1.500.000,00: percentuale del 1,80%;**
- D. Lavori di importo a base d'asta da € 1.500.001,00 sino all'importo di € 2.000.000,00: percentuale del 1,70%;**
- E. Lavori di importo a base d'asta da € 2.000.001,00 sino all'importo di € 3.000.000,00: percentuale del 1,60%;**
- F. Lavori di importo a base d'asta superiori a € 3.000.000,00: percentuale del 1,50%.**

### Art. 10 - Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

### Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

QUESTO E' L'80% DEL 2%

Attività tecnica	Percentuale(%)
Responsabile unico del procedimento	22
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnicoamministrativa dell'intervento	10
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10
Redazione del progetto esecutivo	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4
Predisposizione dei documenti di gara - fase di affidamento	10
Direzione dei lavori	10
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/o, ispettore/i di cantiere)	5
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla regolare esecuzione)	3
Regolare esecuzione	5
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla regolare esecuzione)	3
totale	100

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate in modo proporzionale al peso originale.

### CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

#### Art. 12 - Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

- A. Servizi, forniture di importo a base d'asta sino a € 500.000,00: percentuale del 2,00%;**
- B. Servizi, forniture di importo a base d'asta da € 500.001,00 a €1.000.000,00: percentuale del 1,90%;**

- C. Servizi, forniture di importo a base d'asta da € 1.000.001,00 a €1.500.000,00: percentuale del 1,80%;**
- D. Servizi, forniture di importo a base d'asta da € 1.500.001,00 sino all'importo di € 2.000.000,00: percentuale del 1,70%;**
- E. Servizi, forniture di importo a base d'asta da € 2.000.001,00 sino all'importo di € 3.000.000,00: percentuale del 1,60%;**
- F. Servizi, forniture di importo a base d'asta superiori a € 3.000.000,00: percentuale del 1,50%.**

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione. L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32 dell'Allegato II.14, del Codice dei contratti.

I contratti di “particolare importanza” sono individuati dall'art. 32 dell'Allegato II.14, del Codice dei contratti il cui comma 2 definisce **“servizi di particolare importanza” (gli interventi superiori a € 500.000,00)**, E, indipendentemente dall'importo:

- gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

“In via di prima applicazione”, l'art. 32 c. 2 individua, come **servizi di particolare importanza**, indipendentemente dal valore, i seguenti:

- servizi di telecomunicazione;
- servizi finanziari, distinti in assicurativi, bancari e finanziari;
- servizi informatici e affini;
- servizi di contabilità, revisione dei conti e tenutadeilibri contabili;
- servizi di consulenza gestionale e affini; servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- servizi alberghieri e di ristorazione; servizi legali; servizi di collocamento e reperimento di personale;
- servizi sanitari e sociali;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro

### **Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Responsabile unico del procedimento	28
Programma della spesa per investimenti	4
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnicoamministrativa dell'intervento	10
Redazione del progetto (livello unico)	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Predisposizione dei documenti di gara - fase di affidamento	18
Direzione dell'esecuzione	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla regolare esecuzione)	3
Regolare esecuzione	10
Verifica di conformità (se previsto diversamente da sommare alla regolare esecuzione)	3
totale	100

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate proporzionalmente agli indici originali.

## **CAPO IV - NORME COMUNI**

### **Art. 14 - Principi in materia di valutazione**

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo i coefficienti di ripartizione di cui ai precedenti articoli . Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b. della completezza e della conformità dell’attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c. della competenza e professionalità dimostrate;
- d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l’economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L’incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di:

- mancata realizzazione dell’opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura;
- in caso di gara “*deserta*”, al personale della U.O. Gare e Contratti/CUC;

La determinazione della corresponsione dell’incentivo da parte del dirigente /responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al seguente articolo.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall’incentivazione.

### **Art. 15 - Attività articolate e singole**

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare (al RUP o al responsabile ) il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l’attività specifica, l’intera quota dell’incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività.

### **Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività**

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore:

- a. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
- b. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
- c. espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell’esecuzione (art. 114 del Codice);
- d. effettuazione da parte del direttore dell’esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

## **Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

Tabella "A"

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro in 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

## **Art. 18 - Disposizioni finali**

La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dall'entrata in vigore del Dlgs 36/2023.

Il presente Regolamento si applica anche per gli appalti pregressi alla adozione i cui incentivi non sono stati ancora liquidati.

Il presente Regolamento abroga ogni altro atto precedentemente approvato con le medesime finalità.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

La presente disciplina regolamentare secondo la previsione contenuta nell'art. 45 comma 3 del D. Lgs.vo n ° 36/2023, è l'unica condizione stabilita dalla norma per il riparto degli incentivi per funzioni tecniche, essendo rimossa rispetto alla disciplina previgente qualsiasi obbligo preventivo procedurale in materi di relazioni sindacali; rimane fermo che gli oneri per gli incentivi di funzioni tecniche debbano essere ricompresi nel fondo risorse decentrate.